



## **PROPOSTE UNATRAS**

### **Proposta di norma sui tempi di pagamento**

"I commi 12 e 13 dell'articolo 83-bis della legge 6 agosto 2009, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada è fissato entro i 60 giorni dall'emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto, salvo diversa pattuizione tra le parti basata su accordi volontari di settore di cui al comma 16 dell'articolo 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14."

"Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che eseguono attività accessorie e complementari al servizio di trasporto di merci su strada. "

"Il comma 14 è così modificato:

14. Ferme restando le sanzioni. ... (omissis) .... alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8,9, 13 e 13-bis .... (omissis) .... "

### **Proposta di norma sui tempi di carico e scarico**

Va tenuto presente che l'indicazione dei tempi massimi di carico e scarico è già inserita fra gli elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta. Infatti, l'art. 6, comma 3, lett. e-bis, del decreto legislativo 286/05, così recita:

"e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata".

Per la disciplina di tali tempi, potrebbe aggiungersi un apposito articolo, così formulato:

Articolo 6 bis

1. Oltre ai tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata, nel contratto scritto dovrà essere indicato il periodo di franchigia, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico e/o scarico della merce, connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, che non potrà essere superiore ai 4 minuti per tonnellata al carico e 4 minuti per tonnellata allo scarico. A tal fine, il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. L'eventuale indennizzo da corrispondere al vettore per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1 è a carico del titolare del luogo di carico o di scarico, fatti salvi i casi di forza maggiore, comprovata responsabilità del vettore o del committente, ovvero a causa di ritardi conseguenti all'espletamento di funzioni pubbliche, fermo il diritto alla rivalsa sul committente che provvede al pagamento al vettore dell'indennizzo per il ritardo nelle operazioni. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni. In ogni caso il pagamento dell'indennizzo spetta sempre al committente salvo il diritto di rivalsa sul titolare del luogo di carico/scarico.



3. Le disposizioni cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basata su accordi volontari di settore sottoscritti dalla maggioranza delle organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al comma 16 dell'articolo 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non potrà essere complessivamente superiore ai 4 minuti per tonnellata al carico e ai 4 minuti per tonnellata allo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi precedenti.

### **Proposta di norma sulla gestione dei pallets**

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

2. Qualora il committente ed il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, rifiuto di restituzione da parte del destinatario restituzione di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

3. L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla Questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

4. Alle operazioni di compravendita delle unità di movimentazione usate è applicata un'imposta sul valore aggiunto pari al 4%.

5. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, nel trasporto di merci destinate all'alimentazione umana o animale possono essere utilizzate esclusivamente unità di movimentazione preventivamente igienizzate e non è consentito l'interscambio delle unità di movimentazione usate.

### **Proposta di norma su regolarità contributiva**

“Dopo il comma 4 dell'articolo 83-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Al fine di favorire la tutela della sicurezza sociale, in sede di stipula del contratto di trasporto, il committente è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante la regolarità contributiva del vettore, rilasciata in data non anteriore a tre mesi.

In sede di controllo, ed in assenza della documentazione comprovante la regolarità contributiva del vettore, se il vettore o il committente non ottemperano all'obbligo di esibire la documentazione stessa entro il termine di quindici giorni, al committente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €..... a €.....

In ogni caso, è disposta la cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori del vettore che non risulti in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, accertato con provvedimento definitivo.

### **Proposta di norma su**

### **CORRESPONSABILITA' VETTORE-COMMITTENTE (Modifiche al D.Lgs. 286/2005)**



#### Art. 7

Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce  
(omissis)

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente o un suo delegato alla compilazione riportano sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopraindicata, al committente è applicata la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 7 bis.  
(omissis)

#### Art.7-bis

##### **Istituzione della scheda di trasporto**

(omissis)

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Nel caso di contratto stipulato non in forma scritta, vanno obbligatoriamente riportate le istruzioni di cui all'art. 7, comma 4. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

(omissis)

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo

la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il sequestro della merce trasportata che verrà restituita al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, ovvero il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 8

##### **Procedura di accertamento della responsabilità**

1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'art. 7 bis.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta] da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7 la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'art. 7 comma 3, applica le sanzioni ivi previste.

4. Le sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta enti, il termine indicato.

##### **Proposta di norma sui contratti, anche di durata e quantità**

"Dopo il comma 7 dell'art. 83-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono" aggiunti i seguenti commi:

7 bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai contratti di trasporto di merci su strada stipulati in forma scritta, salvo diverse pattuizioni risultanti dagli accordi volontari di settore sottoscritti dalla maggioranza delle organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto



e la logistica, di cui al comma 16 dell'articolo 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, ai quali i contratti medesimi facciano espresso riferimento. Le stesse disposizioni si applicano anche ai trasportatori non residenti in Italia che effettuano operazioni di trasporto sul territorio italiano.

La disposizione di cui al presente articolo si applica sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

7 ter. Gli accordi volontari di settore che prevedano contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, possono stabilire che ai trasporti eseguiti in attuazione di tali contratti, da imprese in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché quelle relative all'azione diretta del vettore nei confronti del committente. Nelle more dell'attuazione del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 14:4, la regolarità fiscale e contributiva può essere autocertificata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

### **Proposta di norma su sub-vezione**

Il vettore, rientrando nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005, il quale ha svolto servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato a eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuite, fatta salva l'azione di rivalsa stessa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.